



 MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,  
del terzo settore e migratorie

A INFOCAMERE SPA

comunicazioni.runts@pec.infocamere.it

Allegati: 1 file

**Oggetto: Regole per la definizione della procedura automatizzata finalizzata alla formazione degli elenchi del cinque per mille MLPS di cui al d.P.C.M. 23 luglio 2020.**

In vista della definizione da parte di codesta società dell'algoritmo in base al quale dovranno essere formati gli elenchi del cinque per mille di cui al d.P.C.M. 23 luglio 2020, si trasmette in allegato l'accluso documento di cui all'oggetto che raccoglie compiutamente le regole valide, senza soluzione di continuità, per la formazione degli elenchi del cinque per mille.

Questa amministrazione resta in attesa di ricevere l'algoritmo per la formazione degli elenchi del cinque per mille A.F. 2024, formulato sulla scorta delle regole contenute nell'accluso documento.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*



Firmato digitalmente da  
LOMBARDI ALESSANDRO  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,  
del terzo settore e migratorie

Allegato alla nota prot. n. 34/16180 del 26/11/2024

## REGOLE PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEL CINQUE PER MILLE MLPS DI CUI AL DPCM 23 LUGLIO 2020

Preliminarmente si rammenta che la regola generale che occorre tenere presente è quella per cui gli elenchi sono annuali. Ciò significa non solo che devono essere formati ogni anno, ma anche che devono essere formati guardando al singolo anno di riferimento e a ciò che nello stesso si è verificato. Questa indicazione è quella che si desume con chiarezza dalla lettera dell'articolo 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111 nonché dall'articolo 1 del dpcm 23 luglio 2020 (in prosieguo solo dpcm) che nel loro *incipit* recano le parole *"Per ciascun anno finanziario"*.

La regola generale pertanto è che gli elenchi fotografano la situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Unica eccezione alla predetta regola è rappresentata dagli enti coinvolti nella trasmigrazione dai vecchi registri al RUNTS (ODV e APS). Onde evitare infatti che questi enti possano essere penalizzati dalla scelta del legislatore dell'istituzione del RUNTS e della loro trasmigrazione d'ufficio nel nuovo Registro si rende necessario intercettarli nella massima misura possibile e fino all'ultima data utile secondo le regole che sono esposte più avanti. L'esigenza di intercettare questi enti, a carattere meramente temporaneo perché dipendente dalle trasmigrazioni e destinata a venir meno con la conclusione delle stesse, è anche quella che ha imposto in passato e ancora impone la formazione di elenchi aggiornati rispetto a quelli pubblicati entro il 31 dicembre dell'anno in riferimento.

Per quanto detto, come da sempre evidenziato, gli aggiornamenti degli elenchi dovranno mantenere ferma la fotografia della situazione al 31 dicembre fatta eccezione per le trasmigrazioni intervenute successivamente e fino alla data di formazione dell'ultimo elenco aggiornato destinate ad assumere rilievo se riferite ad enti già in passato percettori di 5x1000 (provenienti dal c.d. elenco permanente di cui all'articolo 8 del dpcm).

### Enti che si accreditano per la prima volta al 5x1000

- 1) per ciascun anno finanziario una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, tra le altre, alla seguente finalità: sostegno degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (articolo 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111 e articolo 1 dpcm);
- 2) possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che si sono accreditati al



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,  
del terzo settore e migratorie

cinque per mille entro il termine ordinario dell'anno finanziario di riferimento fissato al 10 aprile (art. 3, comma 2, dpcm 23 luglio 2020). Ad esempio, ai fini dell'utile accreditamento al cinque per mille A.F. 2024 (redditi anno 2023), l'ente deve essersi accreditato entro il 10 aprile 2024;

- 3) possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l'accreditamento entro il termine ordinario del 10 aprile, purché presentino l'istanza di accreditamento al cinque per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (art. all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44). Ad esempio, ai fini dell'utile accreditamento al cinque per mille A.F. 2024 (redditi anno 2023), l'ente deve essersi accreditato entro il 30 settembre 2024 versando l'importo di 250 euro;
- 4) se i termini del 10 aprile o del 30 settembre scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 155 c.p.c., art. 2963 c.c., art. 3, comma 5, d.p.c.m. 23 luglio 2020);
- 5) ai fini dell'utile accreditamento, occorrerà che l'ente abbia espresso la volontà di accreditarsi entro le date innanzi indicate avendo altresì presentato, non più tardi delle stesse, istanza di iscrizione al RUNTS alla quale faccia seguito il provvedimento di iscrizione al RUNTS entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento (il riferimento all'anno è imposto dal tenore testuale dell'articolo 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111 e dell'articolo 1 dpcm che impongono il riferimento all'anno). Ad esempio, ai fini dell'utile accreditamento al cinque per mille A.F. 2024 (redditi anno 2023) l'ente deve avere, oltre che espresso la volontà di beneficiare del contributo entro le date indicate *sub* punti 2 e 3, ottenuto il provvedimento di iscrizione al RUNTS entro il 31 dicembre 2024;
- 6) gli enti che si sono accreditati per la prima volta al cinque per mille nell'anno di riferimento saranno quindi compresi nell'elenco ammessi se risultano iscritti al RUNTS entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento e accreditati al cinque per mille entro il 10 aprile o entro il 30 settembre con il versamento della remissione *in bonis* pari a 250 euro;
- 7) l'accreditamento validamente effettuato per un anno è valido, in assenza di cambiamenti della situazione dell'ente, anche per gli anni successivi (articolo 8, comma 1, dpcm). Pertanto, l'ente presente nell'elenco ammessi di una annualità sarà presente nell'elenco permanente dell'annualità successiva (ad esempio, l'ente presente nell'elenco ammessi A.F. 2024, sarà presente, fatte salvo quanto suddetto, nell'elenco permanente di cui all'articolo 8, comma 2, del dpcm A.F. 2025);
- 8) l'elenco degli enti accreditati entro il 10 aprile viene pubblicato sul sito *web* dall'amministrazione entro il 20 aprile. A seguito di eventuali rettifiche di errori di iscrizione su richiesta del legale rappresentante dell'ente entro il 30 aprile, il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli enti del terzo settore iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. Se i termini scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (articolo 3, commi 3, 4 e 5 dpcm);



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche sociali,  
del terzo settore e migratorie**

- 9) entro il 31 marzo di ogni anno l'amministrazione pubblica sul primo sito web l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi (articolo 8, c. 2, dpcm);
- 10) entro il 31 dicembre di ogni anno l'amministrazione pubblica sul proprio sito web l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco permanente (articolo 9, comma 1, dpcm);
- 11) poiché la regola generale è che gli elenchi sono formati avendo riguardo a ciò che si verifica nell'anno al quale gli stessi sono riferiti la manifestazione di rinuncia a percepire il cinque per mille espresso entro il 31 dicembre si considera effettuata con riferimento a quell'anno finanziario; quella successiva al 31 dicembre si considera effettuata per l'anno finanziario successivo; ne consegue che in sede di formazione automatizzata degli elenchi andranno espunti solo gli enti che abbiano manifestato la propria rinuncia entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento mentre dovranno restare ricompresi gli enti che abbiano manifestato la propria rinuncia dopo la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- 12) la reiscrizione al RUNTS entro l'anno di riferimento con relativo accreditamento al cinque per mille che faccia seguito ad una precedente cancellazione dal RUNTS o ad un precedente diniego di iscrizione al RUNTS nel medesimo anno equivale a nuovo accreditamento anche se l'ente proviene dall'elenco permanente;
- 13) il riaccreditamento al 5x1000 che faccia seguito ad una precedente rinuncia nel medesimo anno di riferimento equivale a nuovo accreditamento anche se l'ente proviene dall'elenco permanente;
- 14) le cancellazioni di enti dal RUNTS intervenute dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento assumeranno rilevanza per la formazione degli elenchi dell'anno successivo;
- 15) gli ETS che vengono iscritti nell'elenco permanente su indicazione dell'amministrazione (es. ex ONLUS provenienti dalla relativa Anagrafe) tenuto conto che, stante quanto previsto dall'articolo 101, c. 8 CTS deve escludersi che al cospetto di cancellazione dall'Anagrafe iscritto al RUNTS vi sia soluzione di continuità, devono essere ricompresi nell'elenco degli enti ammessi al beneficio anche in assenza di espresso accreditamento al 5x1000 sul RUNTS laddove non intervengano specifiche ragioni di esclusione (es. rinuncia, cancellazione).

### **Enti coinvolti nella trasmigrazione**

- 16) come premesso in apertura del presente documento l'unica eccezione alla regola che impone di guardare a ciò che accade nell'anno di riferimento per formare gli elenchi del 5x1000 riguarda gli enti coinvolti nella trasmigrazione dai vecchi registri al RUNTS (ODV e APS). Questi ultimi, ove già in passato percettori del beneficio del 5x1000 e per tale ragione iscritti nel c.d. elenco permanente di cui all'articolo 8 del dpcm, fino a quando resta pendente la loro trasmigrazione dovranno essere



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,  
del terzo settore e migratorie

ricompresi nell'elenco ammessi in applicazione della regola stabilita dal legislatore all'art. 54, comma 4, CTS.. In applicazione della medesima regola dell'articolo 54 cit. l'ente che sia stato ricompreso negli elenchi pubblicati entro il 31 dicembre perché la sua trasmigrazione era a quella data in corso dovrà essere espunto dai medesimi elenchi se in occasione del loro aggiornamento successivo la trasmigrazione risulti chiusa con esito negativo (dinego). Poiché il legislatore della riforma del Terzo settore ha mostrato (articolo 54 cit. nonché articolo 101 CTS e 1 dpcm 23 luglio 2020) di non voler con la stessa introdurre brusche cesure rispetto al vecchio sistema, ma, al contrario, di voler assicurare la massima continuità possibile fra il vecchio sistema e il nuovo, nel caso in cui una trasmigrazione pendente al 31 dicembre si chiuda con esito positivo oltre tale data ed in qualsiasi data precedente alla formazione dell'ultimo elenco aggiornato, l'ente dovrà essere senz'altro compreso nell'elenco ammessi ove già in passato percettore del 5x1000 (e per questo compreso nel c.d. elenco permanente);

- 17) per ogni altro aspetto ulteriore a quello di cui al precedente punto 16) agli enti coinvolti nella trasmigrazione restano applicabili le medesime regole applicabili agli enti che si accreditano per la prima volta al 5x1000.

### Scadenze pubblicazioni elenchi cinque per mille ETS

A completamento delle regole sopra esposte, fermi gli aggiornamenti che l'amministrazione riterrà di dover fare, si riportano di seguito le scadenze che il d.P.C.M. 23 luglio 2020 prevede per la pubblicazione degli elenchi del cinque per mille.

SCADENZA	ATTIVITÀ
Entro il <b>31 marzo</b>	Il MLPS pubblica sul proprio sito web <b>l'elenco permanente</b> degli enti accreditati nei precedenti esercizi (art. 8, c. 2, d.P.C.M. 23/07/2020)
Entro il <b>20 aprile</b>	Il MLPS pubblica <b>l'elenco</b> degli <b>enti</b> che risultano <b>iscritti (entro il 31/12) nel RUNTS e che abbiano dichiarato</b> , entro la data del <b>10 aprile</b> , di voler <b>partecipare al riparto</b> della quota del cinque per mille (art. 3, c. 2, d.P.C.M. cit.)
Entro il <b>30 aprile</b>	Il legale rappresentante può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione di cui all'elenco di cui al punto precedente (art. 3, c. 3, d.P.C.M. cit.)
Entro il <b>10 maggio</b>	Il MLPS <b>pubblica l'elenco degli ETS iscritti al contributo con le variazioni apportate</b> , indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale (art. 3, c. 4, d.P.C.M. cit.)
Entro il <b>31 dicembre</b>	Il MPLS pubblica sul proprio sito <b>l'elenco</b> complessivo



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,  
del terzo settore e migratorie

degli enti **ammessi** e quello degli enti **esclusi**, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2. Gli elenchi sono trasmessi, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille così come effettuato ai sensi dell'art. 11 (art. 9, c. 1, d.P.C.M. cit.)